



Città di Randazzo

(Città Metropolitana di Catania)

1° Settore

Segreteria – Affari Generali e Servizi Sociali

* * * * *

DISCIPLINARE DI GARA

PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO MEDIANTE L’AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), TRAMITE R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA), DELLA GESTIONE DI DUE SEZIONI ESTERNALIZZATE, L’ESTENSIONE DELL’ORARIO DI APERTURA SETTIMANALE PER I BAMBINI DELLA SEZIONE COMUNALE, L’EROGAZIONE DEI PASTI PER TUTTI I BAMBINI CHE FREQUENTANO L’ASILO, PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/23.

Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti.

*Piano d’intervento Servizi di cura all’Infanzia. Azioni di Rafforzamento territoriale (PAC II Fase)
Decreto Ministeriale assegnazione Risorse aggiuntive per il potenziamento del servizio di asili nido anno 2022, assegnate per effetto della L. 234/2021, art.1, c. 563.*

CIG: 945219453E - CUP: G25E22000500005

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto di cui all’oggetto.

La documentazione di gara comprende:

- Lettera invito
- Capitolato Speciale d’appalto e condizioni particolari di contratto
- Disciplinare di gara con allegato
- DUVRI
- Tabella dietetica redatta dal SIAN dell’ASP Catania

1. Oggetto, importo e durata dell'appalto

Gara telematica attraverso il sistema MEPA, mediante Richiesta di Offerta aperta (R.d.O.) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della gestione di due sezioni esternalizzate dell'asilo nido comunale, di cui una sezione per 12 bambini e una sezione per 7 bambini, da lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, l'estensione del periodo di apertura settimanale al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, per i bambini delle 3 classi della sezione comunale, l'erogazione dei pasti per tutti i bambini che frequentano l'asilo (max 37 bambini), da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 – lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.

IMPORTO A BASE D'ASTA: : Il costo del servizio viene quantificato in **€ 196.099,33** (oltre IVA 5%) di cui € 98.255,02 con finanziamento a valere sul PAC Infanzia, € 53.711,62 con finanziamento a valere sulle risorse aggiuntive per il potenziamento dei servizi di asili nido assegnate per effetto della L. 234/2021, € 32.907,03 con finanziamento a valere sul Fondo Nazionale per il sistema integrato di cui al D.Lgs. 65/17.

L'ammontare dell'affidamento è così suddiviso:

€ 173.586,39 per spese di personale, non soggette a ribasso

€ 867,94 per spese generali, soggette a ribasso

€ 21.645,00 per spese pasti, soggette a ribasso

Piano delle spese:

Il piano delle spese, dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, è così riassunto:

Tipologie di spesa	Costo	Quantità	Costo
Coordinatore - CCNL Cooperative - D3/E1 (costo orario 21,59 €/ora)	21,59 €	925,34	19.978,00 €
Educatore Professionale - CCNL Cooperative - D2 (costo orario 20,22 €/ora)	20,22 €	4.951,76	100.124,59 €
Ausiliario - CCNL Cooperative - B1 (costo orario 16,73 €/ora)	16,73 €	3.196,88	53.483,80 €
Spese generali			867,94 €
Pasti	3,00 €	7.215	21.645,00 €
Totale ammontare dell'affidamento			196.099,33 €
IVA 5%		0,05	9.804,97 €
Totale complessivo			205.904,30 €

Per lo svolgimento del servizio, l'Ente affidatario dovrà fornire, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l'Amministrazione appaltante, le figure professionali sopra descritte secondo le unità e quantità

orarie meglio specificate all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto e dovrà articolare il servizio secondo il piano delle spese dettagliatamente descritto all'art. 3 del C.S.A.

I costi per la sicurezza non sono valutati in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 *ter*, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

La stazione appaltante si riserva, in base all'effettiva frequenza dei bambini di diminuire le ore di servizio e, quindi, ridurre l'importo dell'affidamento in funzione della riduzione delle prestazioni, senza che ciò possa determinare risarcimento alcuno per l'affidatario.

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso l'Asilo nido comunale di via Tagliamento - Randazzo

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del Codice:

dott. Gaetano Fisauli - mail: servizi.sociali@comune.randazzo.ct.it

protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it

L'appalto avrà inizio presumibilmente il 15 novembre 2022, con durata fino al 30 giugno 2023.

La Stazione Appaltante si riserva di consegnare il servizio oltre la data iniziale prevista, nel caso in cui l'efficacia dell'aggiudicazione non intervenga in tempo utile.

Tale eventualità, considerato che l'AdG del PAC Infanzia ha previsto come termine di conclusione del progetto il 30 giugno 2023, non comporterà uno slittamento della data finale del servizio né un diritto a risarcimento in capo all'aggiudicatario per la conseguente riduzione dell'entità del servizio affidato.

Alla scadenza dell'appalto, fissata al 30 giugno 2023, il rapporto contrattuale con il soggetto attuatore si risolverà automaticamente, fatta comunque salva la possibilità per l'Ente di disporre, con apposito atto formale del Responsabile del Settore, la prosecuzione dei servizi di cui al presente bando nel caso di eventuale proroga del progetto disposta dal Ministero dell'Interno, nell'ambito del PNSCIA-PAC.

2. Prestazioni oggetto dell'appalto

I servizi rientrano nell'allegato IX del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - CPV 85311300-5 (Common Procurement Vocabulary);

I servizi richiesti devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico a pena di esclusione

3. Presa visione della documentazione di gara e chiarimenti

Tutta la documentazione di gara è visionabile oltre che sulla piattaforma telematica Me.PA anche sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.randazzo.ct.it, nella sezione "Bandi di gara".

I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente attraverso la piattaforma entro e non oltre 4 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte e comunque non oltre il *Termine ultimo richieste di chiarimenti* indicato nella RdO mediante l'area "*Comunicazioni*"

Poiché la piattaforma non consente di rispondere direttamente alle richieste di chiarimenti ricevute prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno gestite attraverso la piattaforma mediante caricamento - come **documentazione da consultare** -, di un

documento contenente la risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici, in modo tale che sia visibile a tutti.

4. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici che alla data di presentazione della manifestazione d'interesse sono registrati e abilitati nel portale Me.Pa. nella sezione Servizi Sociali – servizi ai minori, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 9.

In particolare:

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice;
- -gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto articolo;

Ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice, e ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

E' ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

5. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m) del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – primo periodo - del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

6. Modalità di presentazione della documentazione

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione devono essere inviati per via telematica attraverso il Sistema MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005.

Per la lettura della documentazione di gara firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- sono rilasciate ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
- **devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti**, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.

7. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema mediante l'area "*Comunicazioni*". Dette comunicazioni saranno trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

9. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett.a), b) e c) del Codice

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

9.1 Requisiti di idoneità professionale – ex art. 83, comma 1 lett. a) del Codice

- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente per territorio per le attività previste dall'appalto. In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato. Ai concorrenti appartenenti ad altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 83 comma 3 del Codice
- Iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 26 della L.R. 22/86, alla sezione minori - o in albo analogo se concorrente residente in altra regione.

Nel caso di Consorzio di imprese l'iscrizione deve essere posseduta sia dallo stesso consorzio che dalle imprese consorziate.

9.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice

- Fatturato globale d'impresa per servizi analoghi riferito agli esercizi (2019-2020-2021) pari ad almeno € 250.000,00 da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto} / 3) \times \text{anni di attività}$;
- Fatturato specifico per servizi di asilo nido riferito agli esercizi (2019-2020-2021) pari ad almeno l'importo a base di gara della presente procedura, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto} / 3) \times \text{anni di attività}$;

Il presente requisito viene richiesto al fine di dimostrare la solidità economico-finanziaria necessaria per la gestione dell'appalto.

9.3 Requisiti di capacità tecnico professionale- ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice

- L'elenco dei principali servizi di gestione di asili nido, con almeno venti bambini (minimo tre servizi, di cui uno assegnato con contratto d'appalto), effettuati nel triennio 2019-2020-2021, con indicazione dei rispettivi importi (al netto dell'IVA), dei periodi di esecuzione e dei destinatari, pubblici o privati e di cui almeno uno pubblico;
- Possesso dei seguenti sistemi di qualità per le attività di gestione degli asili nido:
 - ISO 9001:2015** per la progettazione ed erogazione di servizi educativi ed assistenziali per l'infanzia;
 - UNI 11034:2003** per la progettazione ed erogazione di servizi educativi ed assistenziali all'infanzia.

Tale requisito in caso di partecipazione in RTI o Consorzio, o di ricorso all'istituto dell'avvalimento, a pena di esclusione, dovrà essere posseduto e dichiarato da tutti i soggetti (raggruppande e raggruppate, consorziande o consorziate, ausiliarie, ecc.).

N.B. Il requisito di cui al punto 9.1 deve essere posseduto da ciascuna impresa che compone il costituendo o costituito RTI, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;

N.B. In caso di RTI il requisito di cui al punto 9.2 deve essere posseduto dallo stesso nel suo complesso, ferma restando in capo all'impresa mandataria capogruppo la quota maggioritaria. Il requisito di cui al punto 9.3 deve essere posseduto dall'impresa mandataria capogruppo in quanto requisito non frazionabile.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice si applica l'art. 47 del Codice.

10. Condizioni specifiche per i consorzi e per i raggruppamenti di imprese

In caso di partecipazione in Raggruppamento di imprese o Consorzio, già costituiti o costituendi, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice, di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, da parte di ciascuna società concorrente, i rimanenti requisiti di capacità economica - finanziaria e tecniche - professionali, di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) e lettera c), dovranno essere soddisfatti e dichiarati, **a pena di esclusione**, come di seguito indicato:

1. **i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale**, richiamati al paragrafo 9, (Parte III del DGUE), dovranno essere posseduti e dichiarati:
 - a) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
 - b) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
 - c) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice;

2. **il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato**, richiamato al paragrafo 9.2, (Parte IV Sezione B del DGUE):
 - a) dovrà/dovranno essere posseduti dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato; in ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
 - b) dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice;
 - c) nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice;
 - d) dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle consorziate esecutrici, ove costituiti da meno di cinque anni rispetto al termine di presentazione dell'offerta;
 - e) dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio, ove costituiti da più di cinque anni rispetto al termine di presentazione dell'offerta.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il Consorzio e le Consorziate esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato.

3. **Il requisito di capacità tecnica e professionale**, richiamato al paragrafo 9.3, (Parte IV Sezione C del DGUE), dovrà essere posseduto e dichiarato:
 - a) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
 - b) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
 - c) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice;

11. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'[articolo 45](#), può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'[articolo 83, comma 1, lettere b\) e c\)](#), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'[articolo 80](#), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'[allegato XVII, parte II, lettera f\)](#), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Nei casi in cui la stazione appaltante accerti l'assenza dei requisiti di selezione o la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 in capo all'impresa ausiliaria, ordina all'operatore economico la sostituzione dell'impresa ausiliaria entro un termine perentorio di 20 giorni, pena l'esclusione della gara.

12. Comprova requisiti

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.

La comprova del requisito di capacità economico finanziaria sarà effettuata attraverso la presentazione delle singole fatture.

La comprova del requisito di cui al punto 8.3 verrà effettuata attraverso la presentazione di certificati di buon esito degli enti pubblici titolari dell'attività nei quali venga espressamente indicato: il buon esito dell'attività con assenza di rilievi e contestazioni, l'importo totale finanziato, la tipologia del servizio, la durata in mesi con la data di inizio e fine.

13. Subappalto

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o, comunque, di cedere in tutto o in parte l'appalto stesso, pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

14. Garanzie

Garanzia provvisoria:

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% (duepercento) dell'importo totale dell'appalto, costituita secondo le modalità di cui al citato art. 93, comma 2, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento) nei seguenti casi:

A. qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione.

Si precisa che:

1. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;

B. nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Tale riduzione del 50% (*cinquantapercento*) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" sopra richiamato e comunque dovrà:

- 1) essere intestata al Comune di Randazzo;
- 2) avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Stazione appaltante,

nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;

- 3) in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
- 4) in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- 5) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Randazzo e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, comma 2, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, e comma 3 del Codice dei Contratti, in favore del Comune di Randazzo, valida fino al certificato di collaudo.

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Garanzia definitiva:

In caso di aggiudicazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Soggetto Attuatore aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, e comma 3, nella misura stabilita dall'art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all' "Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

15. Contributo ANAC

Ai sensi della delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 "**Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022**" per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 20,00 (euro VENTI/00).

Il versamento della contribuzione va effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dalle "istruzioni operative" in vigore, pubblicate sul sito dell'Autorità.

16. Modalità di presentazione dell'offerta

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs.n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto "Data e ora termine ultimo per la presentazione offerte" della RdO, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

17 - Documentazione Amministrativa

Il concorrente dovrà inviare secondo le procedure indicate:

17.1 - Istanza di partecipazione La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e **deve riportare le seguenti dichiarazioni** rese ai sensi degli artt. 47 e

76 del D.P.R. 445/00 e successive modifiche con le quali il legale rappresentante, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

- di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attività: _____ provincia di iscrizione _____ numero di iscrizione _____ per la categoria oggetto dell'appalto;
- di essere iscritto dal _____ al n. _____ dell'albo della Regione Sicilia per la sezione minori categoria _____ decreto _____ (se concorrente residente in altra regione specificare il tipo di iscrizione attinente all'oggetto dell'appalto).
- di considerare il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo;
- di applicare al personale in servizio il seguente contratto collettivo di lavoro della categoria a cui appartiene l'impresa: _____, nonché di attuare a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa, incaricati alla conduzione del servizio, condizioni normative, retributive e assicurative non inferiori a quelle risultanti dal predetto contratto collettivo;
- di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32 ter e 32 quater del codice penale;
- Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. i) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
 - ha ottemperato al disposto della legge 68/99, art. 17, in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

OVVERO

- non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
- che l'impresa non si trova, rispetto ad altra impresa che partecipi alla procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ed a tal fine dichiara che:
- non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto ed ha formulato l'offerta autonomamente;

OVVERO

- è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ed ha formulato l'offerta autonomamente;

OVVERO

- è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti _____) con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e pur sussistendo tale situazione, questa impresa dichiara di aver formulato l'offerta autonomamente

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge 241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

OVVERO

- di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale indicando i motivi;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’atto di costituzione di Rti/Consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:

- I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell’istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.
- In caso di costituendo RTI, l’istanza di partecipazione deve contenere: - l’indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito; - l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l’impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.
- In caso di RTI già costituito, l’istanza di partecipazione deve contenere l’indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.
- In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d’impresa, in particolare l’obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.

- In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

In particolare:

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:

- redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;

o in alternativa

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai

sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o fornitura di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17.2 - Atti relativi al RTI o Consorzio

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso la piattaforma, copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente ha l'obbligo di inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso la piattaforma, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente ha l'obbligo di inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso la piattaforma, copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorzata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

17.3 -DGUE, Documento di Gara Unico Europeo - Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). Il DGUE, ai sensi dell'art. 85 d.lgs. 50/2016, è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l'operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Il DGUE dovrà essere **sottoscritto digitalmente:**

- a. dal Rappresentante legale dell'operatore economico;

- b. potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 8.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3. del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti presenta un DGUE distinto (sottoscritto digitalmente dal rispettivo legale rappresentante) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano e sottoscrivono digitalmente un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di competenza) e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione

del contratto.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione.

N.B. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le attestazioni di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice (DGUE Parte III lett. A) devono essere riferite anche ai soggetti di cui al comma 3, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa infine che:

- il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011;
- nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano agli operatori economici sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidati ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

17.4 - Dichiarazioni sostitutive – firmate digitalmente - rese ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:

- A)** di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto; di aver preso visione degli atti e della natura dell'appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta; di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
- B)** di essere a conoscenza e di accettare, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
- C)** che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000

nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- D)** di impegnarsi ad attuare, in favore dei propri dipendenti, condizioni economiche contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e degli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio personale dipendente;
- E)** di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- F)** di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" al quale il Comune di Randazzo ha aderito con delibera n. 61 del 11/05/2012 pubblicata e prelevabile sul sito del Comune di Randazzo al seguente link: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/sicilia/randazzo/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/2019/Documenti_1559549543654/1559549546777_14.delibera_n.61_del_11.05.2012.pdf
- G)** di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
- H)** l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- I)** di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in cui per qualsiasi motivo non si dovesse procedere all'affidamento;
- J)** di impegnarsi ad impiegare personale in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto;
- K)** di accettare l'esecuzione anticipata della prestazione sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- L)** di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.M. 15 del 31.01.2019 che all'art. 1 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Randazzo; attesta, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D. lgs 165/2001;
- M)** di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X. (Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo.)

- N)** Dichiarazione riportante l'elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art.80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RdO;
- O)** dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità;
- P)** indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici.

17.5 - Tutta la Documentazione prevista all'art. 89 del Codice, in caso di avvalimento.

In particolare, l'operatore economico deve inserire a sistema il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, **in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto e durata; **a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria**; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria dovrà compilare e produrre un distinto DGUE e firmarlo digitalmente.

Inoltre, dovrà essere inserita a sistema la dichiarazione, firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria, con la quale la stessa si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente

- PASSoe

Il "PASSoe" viene rilasciato dalla Banca dati AVCPASS.

Tutti gli operatori economici, italiani o stranieri, interessati a partecipare alla presente procedura di gara, devono obbligatoriamente registrarsi alla banca dati "AVCpass" tenuta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità medesima (Servizi – AVCpass – Accesso riservato all'Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute) URL: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>. L'operatore economico, dopo la registrazione all'AVCpass, inserirà il "CIG" della presente procedura. AVCpass rilascerà un documento denominato "PASSoe" da inserire nella già menzionata busta "A" contenente la documentazione amministrativa. Nel caso in cui partecipino alla presente procedura operatori economici che, pur avendone la possibilità non risultino essere registrati presso la predetta AVCpass, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima e l'integrazione della documentazione amministrativa.

18. - Offerta Tecnica

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'Offerta Tecnica a pena di esclusione dalla gara, operando attraverso il Sistema secondo la seguente procedura: invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica, sottoscritta con firma digitale, formulata in un documento di max 25 facciate, formato A4, carattere non inferiore a 12, interlinea 1,5. La Commissione giudicatrice non esaminerà il contenuto delle facciate eccedenti tale numero.

La relazione dovrà essere composta da un progetto dal quale si rilevino gli elementi organizzativi con cui il concorrente assicurerà il servizio. **La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione** e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare, sempre attraverso il Sistema, una dichiarazione anch'essa sottoscritta digitalmente contenente l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.

La Relazione Tecnica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

19 - Offerta Economica

Il concorrente deve trasmettere - attraverso il sistema - l'offerta economica specificando espressamente il prezzo che intende praticare e che dovrà essere inferiore rispetto agli importi a base di gara soggetti a ribasso.

Nella procedura sarà utilizzata la funzione MePa VALORI AL RIBASSO.

L'offerta economica, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituito, l'offerta economica, **a**

pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

L'offerta non dovrà contenere riserve o condizioni o modifiche anche parziali al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d'Appalto; non dovrà essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri.

Ai sensi dell'art.95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in sede di offerta economica il concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, cc.dd. "interni o aziendali.

Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari a 2.

20. Criterio di aggiudicazione: Valutazione dell'offerta tecnica ed economica

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. a) del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo
1	Offerta tecnica	80
2	Offerta economica	20
	TOTALE	100

Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le offerte saranno poste in graduatoria decrescente.

La Commissione giudicatrice, procederà alla valutazione degli elementi delle offerte, secondo quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

20.1 ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE:

Punteggio massimo attribuibile 80 punti

Il punteggio verrà attribuito ad ogni singola voce: è fisso e invariabile e verrà attribuito a discrezione dei commissari di gara e a loro insindacabile giudizio (con esclusione degli elementi a cui viene attribuito un punteggio predeterminato per scaglioni o valori).

Le componenti tecnico-qualitative dell'offerta sono individuate nella tabella seguente e ad esse sono attribuiti punteggi secondo le indicazioni massime rispettivamente precisate.

I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti secondo gli elementi di valutazione e relativi punteggi nel seguito indicati:

A) Progetto educativo ed organizzativo: fino a un massimo di 53 punti così suddivisi.

A1)Modello pedagogico-educativo 33 punti

A2) Gestione del personale 10 punti

A3) Rapporti con le famiglie 10 punti

B) Relazione illustrativa dell'esperienza maturata: fino a un massimo di 8 punti.

C) Proposte migliorative e descrizione del concorrente: fino a un massimo di 10 punti

D) Proposte migliorative utilizzo prodotti alimentari: fino a un massimo di 9 punti

Il **progetto** dovrà essere redatto in lingua italiana su carta intestata, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto all'ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura in originale o copia conforme. I Raggruppamenti temporanei d'impresa (R.T.I.) ed i Consorzi dovranno rispettare le disposizioni dettate dal presente disciplinare.

Il progetto deve essere tassativamente redatto in un numero massimo di 25 facciate formato A4.

Nel progetto il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, **SEGUENDO L'ORDINE** dei seguenti elementi di valutazione:

Modello pedagogico-educativo: fino a un massimo di 33 punti

Elementi di valutazione		DESCRIZIONE	Punteggio massimo	Tipologia criterio: QL : Qualitativo QN: Quantitativo
A1	1	Analisi dei bisogni dell'utenza	3	QL
	2	organizzazione degli ambienti e degli spazi e composizione dei gruppi, anche in considerazione delle diverse fasce di età e idee innovative	5	QL
	3	organizzazione della giornata al nido, con particolare riguardo alle attività di cura del bambino (cure di routine, sonno...)	6	QL
	4	attività educativo-didattiche e uso di strumenti tecnici quali la programmazione, l'osservazione, la verifica, la documentazione, il lavoro collegiale	6	QL
	5	giochi e materiale ludico-didattico che sarà messo a disposizione	5	QL
	6	Collaborazione e lavoro di gruppo fra il personale dipendente dalla ditta affidataria (educativo e ausiliario) e tra detto personale e il personale comunale	6	QL
	7	Gestione delle emergenze	2	QL

Gestione del personale: fino a un massimo di 10 punti

Elementi di valutazione		DESCRIZIONE	Punteggio massimo	Tipologia criterio: QL : Qualitativo QN: Quantitativo
A2	1	modalità e tempi di sostituzione e supplenza del personale: <i>entro la giornata 3 punti</i> <i>entro le 24 ore 1,5</i> <i>dopo le 24 ore 0 punti</i>	3	QN
	2	programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste 1 punto fino a 15 ore 2 punti più di 15 ore; il punteggio viene raddoppiato se la formazione viene estesa al personale dipendente dal Comune;	4	QN
	3	metodi di supporto e consulenza del personale con supervisione da parte di professionisti esperti in materia	3	QL

Rapporti con la famiglia: fino a un massimo di 10 punti

Elementi di valutazione		DESCRIZIONE	Punteggio massimo	Tipologia criterio: QL : Qualitativo QN: Quantitativo
A3	1	fase di inserimento ed ambientamento del bambino al nido, accoglienza giornaliera e momento del reincontro con il familiare;	4	QL
	2	strumenti e modalità di partecipazione, coinvolgimento ed informazione delle famiglie, con incontri durante l'anno educativo	3	QL
	3	servizi innovativi alla famiglia	3	QL

B) Relazione illustrativa esperienza maturata: fino a un massimo di 8 punti

Elementi di valutazione		DESCRIZIONE	Punteggio massimo	Tipologia criterio: QL : Qualitativo QN: Quantitativo
B	1	numero di anni di esperienza nell'attività di gestione degli asili nido pubblici, specificando per ogni anno l'asilo gestito e il periodo (es. dal _____ al _____ asilo: _____) <i>1,20 punto per ogni anno o frazione</i>	4	QN
	2	numero di asili nido pubblici gestiti nel triennio 2019 – 2020 - 2021 con almeno trenta bambini (specificare asilo e numero di bambini): <i>1 punto per ogni asilo</i>	4	QN

C) Proposte migliorative e descrizione del concorrente: fino a un massimo di 10 punti

Elementi di valutazione		DESCRIZIONE	Punteggio massimo	Tipologia criterio: QL : Qualitativo QN: Quantitativo
C	1	Presenza mensile del medico pediatra (<i>3 volte 2 punti, quattro volte 4 punti</i>)	4	QN
	2	Altri Servizi aggiuntivi e proposte migliorative (senza oneri a carico dell'Amministrazione)	4	QL
	3	Modalità e strumenti di valutazione e autovalutazione qualitativa del servizio	2	QL

D) Proposte migliorative utilizzo prodotti alimentari: fino a un massimo di 9 punti

Elementi di valutazione		DESCRIZIONE	Punteggio massimo	Tipologia criterio: QL : Qualitativo QN: Quantitativo
D	1	Percentuale di utilizzo di alimenti di produzione biologica: > 50 % = 3 punti > 40 % = 2 punti > 30 % = 1 punto	3	QN
	2	Percentuale di alimenti di produzione DOP / IGP > 50 % = 3 punti > 40 % = 2 punti > 30 % = 1 punto	3	QN
	3	Percentuale utilizzo di alimenti di provenienza locale > 50 % = 3 punti > 40 % = 2 punti > 30 % = 1 punto	3	QN

gli **elementi di valutazione di natura qualitativa**, [con esclusione degli elementi a cui viene attribuito un punteggio predeterminato per scaglioni o valore quantitativo saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuisce il seguente punteggio:

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE	VALORE DEL COEFFICIENTE
assente	0
insufficiente	0,20
modesto	0,40
sufficiente	0,50
discreto	0,65
buono	0,80
ottimo	1,00

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni sub criterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla seconda cifra decimale.

Il valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub criterio, la cui somma determinerà il punteggio dell'offerta tecnica in esame.

Le offerte saranno poste in graduatoria decrescente secondo il punteggio ottenuto. Saranno esclusi dalla gara, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 45 punti.

Il punteggio da attribuire per ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando la media riparametrata

per il corrispondente valore massimo assegnato allo specifico criterio.

Il punteggio sarà così calcolato:

$$C(a)_i = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

- **C(a)_i** = indice di valutazione dell'offerta del concorrente (a);
- **W_i** = punteggio attribuito al requisito (vedi punto 20.1);
- **V(a)_i** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;
- **Σ_n** = sommatoria totale del punteggio ottenuto dal concorrente per ciascuno dei requisiti.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi per ciascuno dei singoli criteri di valutazione.

Rilevata l'importanza per il Comune che il servizio sia eseguito con modalità che garantiscano un elevato livello di qualità, qualora l'offerta tecnica non totalizzi complessivamente il punteggio minimo di almeno 45 punti sugli 80 massimi previsti, l'offerta sarà ritenuta insufficiente e pertanto non idonea, con esclusione del concorrente dalla gara, senza procedere all'apertura dell'offerta economica.

20.2 OFFERTA ECONOMICA: massimo 20 punti

La Ditta dovrà indicare, nell'ambito dell'offerta economica il prezzo per singolo pasto prodotto e somministrato, IVA esclusa, comprensivo del costo inerente tutte le attività e prestazioni poste a carico della Ditta e tutte le attività aggiuntive che la Ditta ha proposto in sede di offerta ed è quindi tenuta a svolgere qualora risulti aggiudicataria della fornitura.

Alla offerta che presenta il massimo ribasso percentuale verranno assegnati punti 20, alle altre offerte verrà assegnato un punteggio, rispetto al massimo ribasso, secondo la seguente formula:

$$X_i = (R_i/R_{max}) * 20$$

Dove:

X_i = punteggio attribuito al concorrente (i) per l'offerta economica;

R_i = ribasso offerto dal concorrente (i) (importo risultante dal ribasso offerto dal concorrente sul prezzo a base d'asta)

R_{max} = ribasso massimo offerto dai concorrenti. (importo risultante dal maggior ribasso offerto sul prezzo a base d'asta).

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, si darà priorità al miglior punteggio ottenuto sull'offerta tecnica. In caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924).

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, sempreché sia ritenuta congrua.

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 45/80.

21. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica, dopo la nomina della commissione di gara, presso gli uffici comunali dei Servizi Sociali, con avviso inviato a mezzo PEC ai concorrenti.

La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto.

La Commissione avvia le operazioni di gara e procede, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a. la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b. successivamente si procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse e la Commissione di gara procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni.

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'apposito paragrafo. In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi, e procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando lettura dei relativi ribassi offerti. Sarà, pertanto, formata una graduatoria provvisoria sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 97 del Codice, condotta dal RUP con l'ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La

commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice.

La congruità delle offerte è valutata, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, sempreché sia ritenuta congrua. Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali;

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- comportano l'escussione della garanzia provvisoria.

L'Amministrazione si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione. Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di **180** giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

22. Aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

Qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. E' in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti da produrre entro un termine perentorio, non superiore a 10 giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

Con specifico provvedimento, l'Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione. L'Amministrazione effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.

In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare nel termine richiesto **cauzione definitiva** ai sensi dell'art. 103 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e s.m.i., "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura" e pertanto nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'Amministrazione potrà aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

Laddove nel termine assegnato la documentazione richiesta non pervenisse o risultasse incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l'Amministrazione si riserva di assegnare un termine perentorio, scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

23. Accesso agli atti all'esito della procedura di gara

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dall'art. 53 D. Lgs. n.50/2016, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990. Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta Tecnica le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'A.N.AC.

24. Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura

Il concorrente e la sua eventuale ausiliaria dovranno comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa, evidenziando le variazioni intervenute. Le sopra richiamate dichiarazioni in ordine alle variazioni intervenute dovranno essere inviate tramite il Sistema nell' "area comunicazioni". Rimane inteso che al fine di consentire all'Amministrazione di eseguire le prescritte valutazioni ai sensi dell'art. 80 commi 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016, unitamente alla comunicazione delle variazioni dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari. La documentazione di cui sopra

dovrà essere presentata, da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

25. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Catania della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di RTI la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità

26. Adempimenti successivi all'aggiudicazione

Entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, l'aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione:

A. **Garanzia definitiva** nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 103 del Codice, sotto forma di **cauzione o fideiussione**.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice;

B. **Comunicazione tracciabilità finanziaria** ai sensi della Legge 136/2010;

C. **Copia delle polizze assicurative contro i rischi di responsabilità civile** di cui all'art. 9 del Capitolato e sotto elencate all'art. 10.2 del presente Disciplinare, che dovranno essere accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario se italiano o straniero residente in Italia.

27. Informazioni ai candidati ed agli offerenti

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque (5) giorni solari:

- l'aggiudicazione: all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa nella procedura, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione verso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- l'esclusione: agli offerenti esclusi;
- la decisione di non aggiudicare l'appalto: a tutti i candidati;

- la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario: ai soggetti di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice.

Le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante posta elettronica certificata (PEC) in caso di operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia ovvero mediante posta elettronica ordinaria con ricevuta di ritorno o fax in caso di operatori economici stranieri. Ciascun operatore economico s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al domicilio eletto. Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notifica da parte della Stazione appaltante; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.

La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l'aggiudicazione della procedura non vincolano la Stazione appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori economici a cui non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla procedura. In virtù dei poteri di autotutela, la Stazione appaltante si riserva di sospendere, revocare, annullare l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione.

28. Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR") e dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n.101/2018 di adeguamento al Regolamento generale per la protezione dei dati (G.D.P.R. 679/2016), esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da norme di legge o di regolamento.

29 - Foro competente

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti sarà, in via esclusiva, quello di Catania.

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993)*



IL CAPO SETTORE
Dott. Gaetano Fisauli